

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 86 - 5940/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI REANO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Reano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 16-13466 del 08/03/2010;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 18/12/2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 25/01/2016 (pervenuto il 27/01/2016), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. VP/003/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 832 abitanti nel 1971, 1.120 abitanti nel 1981, 1.347 abitanti nel 1991, 1.437 abitanti nel 2001 e 1.689 abitanti al 2011, dati che denotano un costante incremento;
- superficie territoriale di 667 ettari interamente collinari. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 125 ettari con pendenze inferiori al 5%; 450 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (68% del territorio comunale) e 92 ettari presentano pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree di II^a classe pari a 161 *ha* e di aree boscate, su una superficie di 393 *ha*, pari a circa il 59% del territorio comunale;;
- è compreso nella Zona 2 "AMT OVEST" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 16 di approfondimento sovra comunale "Val Sangone", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica

degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- insediamenti produttivi: non è interessato da alcun ambito produttivo individuato dal PTC2;
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 184 di Villarbasse e n. 185 di Buttigliera Alta;
 - è attraversato da 4.2 km di piste ciclabili;
 - è interessato dal progetto di viabilità 100.1 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - i dati sul dissesto idrogeologico individuano frane areali (7,6 ha);
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree protette nazionali/regionali istituite e SIR-SIP "Rete Natura 2000": ha 193 circa;
 - aree a vincolo paesaggistico ambientale 238,5 ha;
 - è compreso tra le aree proposte per la tutela paesaggistico ambientale per 357 ha;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 18/12/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- verifica delle condizioni di trasformabilità di alcune delle aree principali definite dal PRGC vigente;
- rendere coerenti le Nda di Piano con il Regolamento edilizio;
- adattamento del perimetro di zone normative già disciplinate dal PRG senza incremento della capacità insediativa e/o del consumo del suolo con lievi variazioni degli standard urbanistici;
- non vengono modificate le tutele (idrogeologica, ambientale, ecc.) del territorio già riconosciute dal PRGC;
- le zone normative considerate dalla Variante sono dotate delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture a rete;
- la Variante registra:
 - una diminuzione della Capacità Insediativa Residenziale (-9 abitanti);
 - un minor consumo di suolo libero pari a - 2.700 mq;

Alla variante risultano allegate:

- la verifica di compatibilità acustica, ai sensi della L.R. 52/2000 s.m.i.;
-

- la documentazione geologico-tecnica relativa alle aree considerate;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 41/2014 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

dato atto che, ai fini della procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 127 del 09 dicembre 2015, è stata disposta la motivata esclusione della Variante dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 01 giugno 2015, ed in particolare:

- gli articoli 5 "Funzioni fondamentali della Città Metropolitana" e 8 "Pianificazione Territoriale" del Titolo I "Principi generali e funzioni";
- gli articoli 14 "Organi della Città metropolitana", 15 "Sindaco/a metropolitano/a" e 16 "Vicesindaco/a, Consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati" del Titolo II "Organi della Città Metropolitana";

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.", ai sensi del comma 5, art. 20 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "contestualmente all'avvio della

fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12 marzo 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 03 marzo 2016;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

visto il decreto n. 1-118/2015 del 9.1.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

DECRETA

1. **di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Reano, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 18 dicembre 2015, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Reano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 9 marzo 2016

per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)
